

STATUTO

Associazione "NUOVE FRONTIERE - Ente del Terzo Settore"

Art. 1

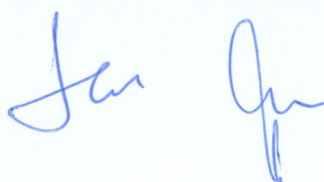
Denominazione, Sede, durata, disciplina

1. L'Associazione denominata **"NUOVE FRONTIERE - Ente del Terzo Settore"** ha sede nel Comune di Casale Monferrato, via Savio, 14. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modifica dello statuto.
2. L'Associazione, storicamente identificata come "NUOVE FRONTIERE per la Difesa ed il Rilancio di Casale e del Monferrato", ha durata indeterminata.
3. L'Associazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

Scopo e attività sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche.
2. Scopo dell'Associazione è quello della valorizzazione, promozione, tutela, rilancio, armonizzazione delle attività della città di Casale Monferrato la quale fu l'antica "Capitale del Monferrato", del Territorio Casalese e della sua Comunità.
3. Tali finalità saranno perseguite attraverso la promozione in ogni forma e con ogni mezzo della conoscenza, della tutela, della valorizzazione, della fruizione in termini anche di conservazione delle realtà e strutture civiche ed istituzionali, nonché delle potenzialità turistiche, culturali, naturalistiche, artistiche, sociali, storiche ed enogastronomiche del territorio del Monferrato, in cui opera la Comunità di Casale e del suo territorio, onde promuoverne la crescita civile, economica e sociale.
4. In particolare svolge attività di interesse generale individuate al comma 1 dell'art. 5 lettere e), f), i), k) e t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nello specifico attraverso:
 - la promozione, la diffusione della cultura storica, turistica e ambientale nel territorio con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;



- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, storiche, artistiche, turistiche, ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, compresa l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

5. L'Associazione per lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più attività potrà avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'Associazione potrà:

- promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e che possano favorire la realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima, e se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche con ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa quali attività strumentali;
- favorire ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale del territorio di riferimento.

3. Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dell'art. 7 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

4. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 4

Associati

1. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.



2. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3. Sono previste due qualifiche di associati:

- Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo.

4. La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

5. Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e agli adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

6. Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualifica, al versamento della quota associativa. Le quote associative sono versate entro il primo mese dall'inizio dell'esercizio sociale, ed il loro importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Ammissione degli Associati

1. L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

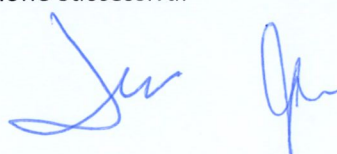
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata se in possesso;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

2. Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 30 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta, ed al versamento della quota associativa annuale.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.



6. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 6

Recesso ed esclusione dell'associato

1. La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualifica di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni, non osservi le disposizioni dello Statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali, danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione, contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

2. Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:

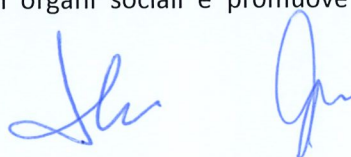
- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi, purché in regola con il versamento della quota sociale ed ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;



- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- stabilisce i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli Amministratori dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

3. L'Assemblea è convocata, a scelta, mediante avviso a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata o tramite messaggio telefonico, o in qualunque altro modo che possa permettere la comunicazione e ricezione a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati fondatori ed effettivi, iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto si esercita in modo palese.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8. Per deliberare la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda

convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

11. L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

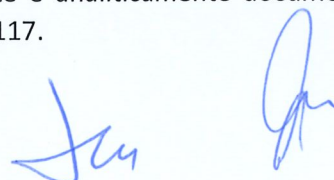
- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di sua competenza;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente eventualmente anche un Segretario e un Tesoriere.

5. Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, sarà possibile riconoscere un compenso e il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.



6. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

7. La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 3 sedute consecutive, in assenza di giustificato motivo.

8. Qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del Consigliere cessato.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata o tramite messaggio telefonico, o in qualunque altro modo che possa permettere la comunicazione e ricezione, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

11. Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.



2. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.
3. In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Art. 11

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.
4. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 attività di interesse generale, 6 attività diverse, 7 raccolta fondi e 8 assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.



2. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ogni altra entrata contemplata dal DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

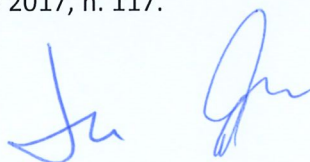
2. Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

3. Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117.



Art. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al DLgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

REGISTRATO PRESSO U.T.
CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA
IN DATA 20/12/16 N° 48 SERIE 3
ESATTI € Emette
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI _____

Il Funzionario
Giuliana Casali

